

Docenti di sostegno, sono pochi gli specializzati

Non c'è la possibilità di fare un concorso ad hoc

Può succedere che un insegnante che l'anno prima insegnava lingue straniere, il successivo possa invece essere assegnato a una cattedra di sostegno. Anche senza averne la specializzazione. Sempre più amministrazioni, infatti, devono fare i conti con l'assenza

di un numero di insegnanti adeguatamente formato rispetto al ruolo. C'è poi il caso della formazione in servizio, che tiene ancora banco dopo la riposta di IO della scorsa settimana. Ma anche il diritto alle ferie degli insegnanti a tempo determinato.

L'obbligo di aggiornamento dei docenti

Leggo su *AziendaScuola* del 18 marzo scorso a pag. 26 una risposta al quesito, dalla quale mi permetto dissentire sulla base di una decisione recente del Consiglio di stato, che invece ritiene l'aggiornamento «un obbligo di servizio dei docenti». Io mi occupo da tempo della materia quale consulente giuridico dell'Associazione italiana persone down e vicepresidente nazionale della Fish e ho pubblicato sull'argomento scritti sia a stampa che su siti on-line.

Le chiedo pertanto la cortesia di voler pubblicare sul prossimo numero queste mie poche righe di precisazione, al fine di evitare confusione nei lettori, contenzioso tra docenti e presidi che ritengono l'aggiornamento un obbligo di servizio.

Salvatore Nocera
vicepresidente Fish

Probabilmente il caso a cui avrà fatto riferimento il Consiglio di stato (sul quale non si forniscono i riferimenti) non può che essere risalente. Dal 30 giugno 1998, infatti, il contenzioso riguardante le controversie di lavoro è stato devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (si veda l'articolo 45 del decreto legislativo 80/98 come riformato e vigente).

Non solo. Dal 1995 in poi il rapporto di lavoro è stato contrattualizzato e, con l'ultimo contratto stipulato il 29 novembre 2007, la normativa pubblicistica che non è stata recepita nel contratto di lavoro risulta ormai disapplicata.

La fonte che regola attualmente la fattispecie, dunque, è l'articolo 64 del vigente contratto, che al comma 1 testualmente recita: «La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». Dal tenore letterale della clausola negoziale si evince, dunque, che la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento costituisce un diritto e non un dovere.

Un diritto che, in quanto

Come è possibile che un docente di ruolo che nell'anno precedente ha insegnato lingue straniere possa nell'anno successivo e nella stessa scuola prestare servizio in qualità di insegnante di sostegno senza, peraltro, il possesso di alcun titolo di specializzazione? E ancora: perché esiste l'obbligo di un concorso a titoli o di corsi abilitanti nelle scuole curriculari, mentre questo non succede per gli insegnanti di sostegno?

Nuccio Mandelli
Voghera

L'insegnante di sostegno viene assegnato a una classe in cui è presente un alunno disabile. Il suo compito principale non è quello di impartire lezioni, nella fattispecie, di lingua straniera, ma quello di collaborare con i docenti delle materie curriculari nell'assistenza all'alunno disabile. Di norma il docente di sostegno, oltre a essere idoneo o abilitato all'insegnamento di una materia, è anche in possesso del titolo di specializzazione per l'assistenza agli alunni disabili. Le frequenti eccezioni derivano dall'insufficiente numero di docenti specializzati. In tali casi l'amministrazione scolastica è costretta a coprire i posti di sostegno o con docenti di ruolo in soprannumero o con insegnanti non di ruolo abilitati all'insegnamento ancorché privi di titolo di specializzazione. Per reperire un numero sufficiente di insegnanti specializzati non possono essere banditi concorsi pubblici non essendo prevista, per tale funzione, una specifica classe di concorso.

Franco Bastianini

tale, presuppone l'esistenza del pacifico interesse del docente a fruire dell'aggiornamento e della formazione. Fermo restando la libertà del medesimo di provvedere autonomamente al proprio aggiornamento e alla propria formazione anche per il tramite dello studio personale. Dunque, non necessariamente attraverso corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'istituzione scolastica di servizio oppure da terzi.

Antimo Di Geronomo

La malattia e il part-time

Quale normativa contrattuale, nella scuola, regola il caso in cui il dipendente che abbia prestato servizio lavorativo, parzialmente o totalmente, si ammala nel medesimo giorno e che tale status di malattia venga anche certificato con la stessa data da un medico o dall'ospedale nel caso di eventuale ricovero? Le opere prestate, in questo caso, vengono inserite nel monte ore o vengono perse dal dipendente se la giornata lavorativa viene

considerata malattia in quanto certificata?

Michele Fiorilli
Campobasso

La fattispecie oggetto del quesito non è e non poteva essere regolamentata da norma contrattuale ma da norme generali applicabili a tutti i dipendenti pubblici.

Lo scrive, in tema, condiziona il contenuto di una risposta fornita, alcuni anni fa, ad un provveditore agli studi dal ministero della pubblica istruzione e avente come oggetto un quesito simile a quello da lei posto alla nostra attenzione.

Per quanto attiene all'istituto giuridico cui ricondurre la richiesta relativa, si legge tra l'altro nella risposta ministeriale, è da tenere presente che la prestazione del servizio, ancorché articolata in due frazioni distinte nell'arco della giornata, costituiscono «un unicum».

Allorché, quindi, parte della prestazione lavorativa sia stata regolarmente resa, non potrà farsi convenientemente ricorso alla richiesta di congedo straordinario (oggi assenza per

malattia, ndr) per gravi motivi limitatamente alla parte di essa non resa. L'assenza pomeridiana, giustificata da certificazione medica, dovrà quindi più pertinentemente essere assimilata ad una interruzione della prestazione per sopravvenuto stato di necessità.

Nicola Mondelli

Il contratto a tempo e le ferie

Premesso che un assistente amministrativo a tempo indeterminato, titolare di questo istituto, ha accettato ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del Ccnl 2007, un contratto a tempo determinato in qualità di docente presso altra istituzione scolastica, si chiede: se le ferie maturate per il servizio prestato come docente con contratto a tempo determinato debbano essere liquidate, se non fruite, dalla scuola ove ha prestato servizio; o se al rientro in servizio in qualità di assistente amministrativo al dipendente debbano essere concesse le ferie non fruite per il periodo di servizio prestato dal 1/9/2007 al 30/6/2008 prestato con contratto a tempo determinato presso altra scuola e per un profilo diverso. Lo scrivente ritiene che alla luce del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, e 59 del Ccnl 29/11/2007, il doendente in oggetto ha diritto alla fruizione delle ferie e al pagamento delle stesse da parte della scuola in cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato in qualità di docente dal 1° settembre 2007 al 30 giugno 2008.

lettera firmata

Si condivide la tesi. Anche a nostro avviso la liquidazione delle ferie maturate e non godute dal dipendente in servizio in qualità di docente con contratto a tempo determinato compete alla istituzione scolastica presso la quale ha prestato servizio. Al rientro nella sede di titolarità dal 1° luglio 2008 e al ripristino dello status di assistente di ruolo, il dipendente ha diritto a fruire delle sole ferie maturate in qualità di assistente di ruolo.

Franco Bastianini



Studenti in classe

«MOLTO SPESSO GLI INCARICHI SONO ASSEGNATI AI PERDENTI POSTO»

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato), non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: aziendascuola@cclass.it